



CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

COMUNE DI BOLZANO
Regolamento Edilizio

CAPO IV
Norme relative alle opere esterne dei fabbricati

ART. 35
Ringhiere e parapetti

Le scale ed i balconi dovranno essere provvisti di robuste ed efficaci protezioni.

Le ringhiere delle scale dovranno essere provviste di comodo corrimano.

Le ringhiere ed i parapetti avranno di norma l'altezza di 90 centimetri per i piani bassi e cm 100 per i piani al di sopra del quarto.